

TI_GERICHTE 12.2016.208 vom 20. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2016.208

FR: TI_GERICHTE 12.2016.208 du 20 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2016.208 del 20 aprile 2018

Regeste

Chiusura di conto e trasferimento di averi bancari - tutela giurisdizionale nei casi manifesti

Erwägungen

E. 20

CO. Essa soggiunge che vi sarebbe, peraltro, un'incertezza giuridica determinata dalla continua evoluzione della posizione delle autorità svizzere, in particolare della FINMA. L'appellante dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha invece spiegato il motivo per cui l'invocazione delle norme summenzionate non era tale da inficiare l'applicazione dell'art. 257 CPC. Come testé evidenziato, essa si limita a ribadire in maniera apodittica il suo punto di vista, senza minimamente sostanziare le sue argomentazioni in relazione al caso concreto. Su questo punto l'appello è di conseguenza, una volta di nuovo, irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). 4. L'appellante biasima, poi, il Pretore per aver omesso di tenere in considerazione la nuova versione delle CG (gravame, pag. 9 segg.). 4.1 Il primo giudice ha spiegato che la finzione di accettazione invocata dalla banca non si attaglia alla fattispecie, dato che essa è applicabile, a determinate condizioni, unicamente agli atti di adempimento del contratto originario e non alle modifiche del medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato che il silenzio dei clienti deve essere valutato alla luce dell'art. 6 CO, che però a sua volta non si attaglia al caso concreto, poiché la modifica delle CG è peggiorativa per i clienti e migliorativa per la banca che ha operato la medesima (decisione impugnata, pag. 3). 4.2 L'appellante non contesta l'accertamento pretorile sulla modalità di trasmissione della modifica delle CG. Essa si limita ad affermare che tale modalità è stata richiesta dai clienti al momento dell'apertura del conto e che le CG precedenti (CG 2008) prevedevano la possibilità della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante "qualsiasi mezzo idoneo", nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione entro trenta giorni dall'invio dell'avviso corrispondente. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare che per un adattamento importante delle condizioni contrattuali – come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta peraltro si limita a criticare in maniera apodittica che essa sia peggiorativa per i clienti, formulando quindi una critica nuovamente irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC) – la banca non può validamente sostenere l'esistenza di un consenso tacito dei clienti, o avvalersi della finzione di accettazione in caso di cosiddetta "posta trattenerne" (da ultimo: II CCA 12.2015.12 del 7 ottobre 2015 pag. 8 seg.). Su questo punto l'appello è quindi respinto. Infine, va sottolineato che, come correttamente indicato dal Pretore (decisione impugnata, pag. 3), quand'anche si volesse applicare la finzione citata, la sua invocazione sarebbe abusiva, poiché al 15 agosto 2014 (doc. 8) era perfettamente chiaro alla banca il disaccordo dei clienti in merito al nuovo regime denominato "responsabilità del cliente in materia fiscale", dato che essa glielo aveva già somministrato in precedenza senza successo. 5. La convenuta ribadisce che la FINMA impone di tenere in

considerazione il diritto estero e che in caso contrario la banca comprometterebbe la garanzia di un'attività e una reputazione irreprezibile, rispettivamente rinvia a due decisioni della FINMA, sostenendo che si tratta di due fattispecie concernenti "determinate operazioni transfrontaliere". Essa afferma, inoltre, che la presa di posizione

E. 22

novembre 2010 sui rischi transfrontalieri è determinante per l'interpretazione e la concretizzazione del concetto di attività irreprezibile di cui all'art. 3 cpv. 2 LBCR, senza che vi sia, peraltro, alcuna limitazione ai "casi gravi" (appello, pag. 13 segg.). A pag. 18 del gravame, poi, asserisce che anche in ragione dell'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio italiana non si giustifica la distinzione tra "vecchi e rischi nuovi". Sennonché, essa si limita a un rinvio generico alle decisioni menzionate e alla presa di posizione testé citata, senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata effettuata per definire l'esistenza del rischio summenzionato, né in che misura tali decisioni avrebbero ripercussioni nel caso concreto. Di conseguenza, cade nel vuoto anche la critica secondo cui il primo giudice non avrebbe analizzato le argomentazioni relative alla normativa antiriciclaggio italiana stante l'assenza, nel caso concreto, del requisito della gravità. A pag. 18 l'appellante ribadisce, altresì, che con la novella legislativa italiana, la parafazione dell'accordo fiscale con l'Italia 23 febbraio 2015, la cosiddetta "voluntary disclosure" e la prossima esecuzione dello scambio automatico di informazioni, sarebbe stato introdotto un nuovo rischio, ossia, a suo dire, quello di possibile perseguimento della banca in concorso al reato di autoriciclaggio. Con le sue censure l'appellante, tuttavia, non si confronta, una volta di nuovo, validamente con le diffuse argomentazioni pretorili indicate nella decisione impugnata. Anche su questo punto l'appello è quindi irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). 6. L'appellante critica, poi, l'interpretazione della normativa penale italiana secondo cui nel caso concreto la tracciabilità dei beni sarebbe garantita. A suo dire, tale normativa non si limiterebbe a punire gli atti che impediscono lo svolgimento delle indagini bensì ogni comportamento in grado di rendere più difficoltosa la ricostruzione dei flussi, ossia quello che per le modalità esecutive e/o per il Paese di destinazione delle somme possono rendere più difficile (anche se non impossibile) la ricostruzione del fil rouge da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nel senso che potrebbe, quindi, determinare quell'effetto di "ostacolo potenziale sufficiente" che integrerebbe l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio. Secondo la convenuta, l'operazione richiesta dalla controparte "potrebbe quindi rientrare appieno nella fattispecie" testé descritta "con le conseguenze (...) che ciò comporta" (appello, pag. 16 segg. e 19 seg.). L'appellante si limita, in definitiva, a paventare il rischio che un trasferimento su un conto in un Paese diverso dall'Italia possa essere interpretato dalla giurisprudenza italiana come "ostacolo" allo svolgimento delle indagini. Sennonché, si tratta di una mera ipotesi priva di qualsiasi confronto con quanto diffusamente illustrato dal primo giudice a pag. 6 seg. della decisione impugnata. Anche su questo punto l'appello è quindi irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). 7. L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di applicazione dell'art. 19 LDIP, limitandosi ad affermare che essa è perfettamente infondata e rinviando a quanto giudicato, al riguardo, dal Tribunale federale e da questa Camera, nonché a un contributo dottrinale. La convenuta sostiene che le normative antiriciclaggio hanno assunto nel corso degli anni una valenza sempre più centrale al punto di assurgere a norme di salvaguardia dell'organizzazione sociale ed economica nello Stato estero che le ha emanate. Essa soggiunge che attraverso la sottoscrizione delle convenzioni internazionali che prevedono lo scambio automatico di

informazioni e tramite l'adattamento delle norme antiriciclaggio svizzero, quest'evoluzione può ora essere considerata conforme alla concezione svizzera del diritto, concludendo nel senso che nulla osta, a suo dire, a rinviare ai principi giurisprudenziali sviluppati con riferimento all'art. 19 LDIP "che impongono all'ordinamento giuridico svizzero (e quindi anche nell'ambito di un rapporto contrattuale sottoposto a diritto svizzero) di tenere conto degli effetti dell'applicazione di norme di diritto estero (...)" (appello, pag. 21). La censura non può essere seguita. Infatti, l'applicazione dell'art. 19 LDIP, di natura eccezionale, presuppone (oltre le altre condizioni cumulative) che secondo la concezione giuridica svizzera sussista un interesse manifestamente preponderante e degno di protezione affinché la norma estera sia applicata. Senonché, non esiste alcun interesse preponderante ad applicare in maniera immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio, posto come il diritto svizzero conosce, al riguardo, un sistema legislativo esaustivo. Anche su questo punto l'appello è quindi respinto. 8. L'appellante conclude lagnandosi del fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione le direttive interne alla banca (doc. 13), a suo dire adottate per rispondere alle aspettative dell'organo di controllo in relazione ai rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere. Essa critica il Pretore poiché avrebbe in tal modo rinunciato a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura la richiesta dell'istante si ponesse in contrasto con la politica di gestione dei rischi della banca, rispettivamente non le avrebbe permesso di avvalersi in particolare dell'interrogatorio e delle deposizioni delle parti, che a suo dire avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua posizione (appello, pag. 21 seg.). Essa non specifica, tuttavia, i medesimi, in chiaro spregio degli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto l'appello dovrebbe comunque essere respinto, poiché le direttive interne non sono cogenti per i rapporti tra banca e cliente (II CCA 12.2015.77 del 14 aprile 2016). 9. In definitiva, l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del giudizio impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9 cpv. 2 e 13 LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono calcolate secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 Rtar. Il valore litigioso, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, è di € 63'128.28. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il Rtar, decide:

1. L'appello 12 dicembre 2016 di AP 1, _____, è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 2'000.-, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte identico importo a titolo di ripetibili.
3. Notificazione: -; -. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).